CONSIGNE THE STUBLIA Atti Concilie III 1481A V Logislatura

D.D.L.

N. 14 del 21 GIU. 1993

"Istituzione del Comitato Regionale dell'Economia del Lavoro"

And the control of th

# Regione Puglia

### ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE/BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE

### SETTORE RAGIONERIA

### UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA

25P/003040 /4299

Rif. nota 10/1245 del 22/6/93

Bari, 11 9 LUG. 1993

Alla Segreteria della G.R.

e.p.c. Alla Presidenza della G.R.

SEDE

OGGETTO: D.d.1. "Istituzione del C.R.E.L.".

Nulla osta al d.d.l in oggetto precisato.

REGIONE PUGE

1 9 LUG, 1993

IL COORDINATORE

(Dott. Paolo CARNEVALE)

NM/gc

D.D.L. "Istituzione del Comitato Regionale dell'Economia e del lavoro"

#### RELAZIONE

propone Con il presente disegno di legge si Comitato Regionale dell'Economia e l'istituzione del nella convingione che qualunque programmatoria e/o decisionale nel campo economico-sociale richiede la partecipazione ed il concorso non solo degli territoriali, assicurati tramite il enti locali Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24 maggio 1985, n.43, ma anche delle forze economiche e sociali della Regione.

Le attribuzioni del Comitato, che è organismo di consulenza della Regione, e la composizione dello stesso sono definite rispettivamente dagli artt. 2 e  $3\underline{.}$ 

Fer assicurare il tempestivo inizio dell'attività del C.R.E.L., l'art. 4, concernente le nomine e le le incompatibilità, prevede (comma quinto) che alla scadenza del termine assegnato alla categoria per le designazioni, il Presidente della Giunta Regionale possa procedere alla nomina dei componenti del C.R.E.L. purchè almeno la metà delle categorie interessate abbiano fatto pervenire le proprie designazioni.

Fer assicurare, altresi, la tempestiva, l'efficenza e la trasparenza dell'azione svolta del Comitato de quo, il disegno di legge stabilisce che i pareri vengano resi nel termine indicato nella richiesta (comma quarto dell'art.5), che l'attività sia verbalizzata e che i verbali siano pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione (comma terzo, art.6).

IL PRESIDENTE
(Gifyanni Copertino)

ART. 1

FINALITA'

- 1. La Regione assicura la partecipazione al processo di programmazione oltre che degli Enti Locali territoriali, tramite il Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24.5.85 n.43, anche delle forze economiche e sociali, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio statuto e dall'art.2 della L.R. 4 marzo 1975, n.24.
- 2. Per la finalità di cui al precedente Comma, è istituito il Comitato Regionale dell'economia del lavoro (CREL).

e establishmalik ed zaho svrikala a dilih sasupanian

one di la conservatió de la capació l'especia de la capació de la capaci

.... 9 ....

#### ART. 2

#### **ATTRIBUZIONI**

- 1. Il CREL è organismo permanente consultivo della Regione.
- Il CREL può esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento ed al Governo centrale in materia di economia del lavoro.
- 3. Gli organi della Regione possono chiedere al CREL:
  - a) di formulare pareri:
- su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale;
- sugli atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione \_economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e sulle modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi;
- sui piani e interventi voltical mantenimento dei livelli occupazionalited allocsviluppo dell'occupazione;
- sui programmi di sperimentazione de l'adeguamento di serimentazione de la ladeguamento de la la
- sugli obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento straordinario per il Mezzogiorno, in concorso con quello ordinario;
- su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro;
- quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogni qualvolta gli Organi della Regione ritengano di interpellarlo;
  - b) di compiere studi ed indagini in materia di economia e lavoro delimitandone l'oggetto e le finalità.

#### ART. 3

#### COMPONENTI

- 1. Il Comitato Regionale dell'Esonomia e del Lavoro è composto da:
  - a) Il Presidente designato dalla Giunta Regionale;
  - b) Diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato), due rappresentanti dei dirigenti di azienda:
  - acinque rappresentanti dei coltivatori affittuari e - piccoli (compartecipanti, piccoli tre delle proprietari); rappresentanti attività tre rappresentanti del movimento artigiane, cooperativistico;
  - quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della media e della grande industria, pi<u>c</u>cola, dell'impresa a partecipazione statale, tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese rappresentanti commerciali, tre delle imprese trasporto;
  - e) un rappresentante della FINPUGLIA, designato dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) nove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali designate dalla Giunta Regionale, tre dall'Università di Bari e tre dall'Università di Lecce:
  - g) il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M.O. di Bari:
  - h) il Direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego.
- lettere 2. I rappresentanti di alle b) d) de1 cui aprecedente comma sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e Professionali delle Confederazioni Regionali più rappresentative a livello Associazioni -Regionale, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

#### ART. 4

#### NOMINA

- 1. Il Presidente e i membri del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- 2. Il CREL elegge nel suo seno due Vice Presidenti.
- La posizione di componente di CREL è incompatibile con quella di membro di Parlamento o di Consigliere Regionale o di dipendente della Regione.
- 4. Il CREL dura in carica cinque annt. Quando per dimissioni o altro motivo taluno dei componenti del Comitato debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla scadenza del qiunquennio.
- 5. Il Presidente della Giunta Regionale può procedere alla nomina del CREL dopo che alla scadenza del termine assegnato, almeno la metà delle categorie rappresentate abbia fatto pervenire le proprie designazioni.
  - is a particular constant for each confidence of sections of a constant constant with the constant con

and the second of the second o

#### ART. 5

#### FUNZIONAMENTO DEL CREL

- 1. Il CREL si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal suo Presidente, che ne disciplina i lavori.
- 2. Il Comitato può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. La convocazione deve effettuarsi, almeno qiundici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta, almeno, cinque giorni prima della data fissata.
- Le sedute del CREL sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
- 4. I pareri del CREL debbono essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Fresidente del CREL ha facoltà di chiedere una proroga.
- I pareri sono formulati per iscritto e corredati dalla documentazione che il Comitato giudichi utile per chiarirli e completarli.
- Il Comitato può istituire Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati argomenti.

### ART. 6

#### SEDE - SEGRETERIA - INFORMAZIONE

- Il Comitato Regionale dell'Economia e del Lavoro ha sede presso la Regione Puglia.
- I supporti tecnico-burocratici del CREL sono assicurati dai servizi della Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale.
- 3. L'attività del CREL è regolarmente verbalizzata ed i relativi estratti sono pubblicati nel Bollettino UfficTale della Regione Puglia.

### ART. 7

### INDENNITA'

1. Ai partecipanti alle riunioni del CREL sono corrisposte dalla Regione le indennità previste dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.

### ART. 8

#### NORMA FINANZIARIA

- 1. La spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 55.000.000 fa carico al Cap. 0002020 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.
- 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione del Bilancio.

CC	MSIGNO PROPORTIEN	
liare	pormanente il 21-7-33	୍ର n <b>si</b>
	1 4 - 33	